



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-12-2017 (punto N 19)

Delibera N 1395 del 11-12-2017

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Estensore LAURA ETRI

Oggetto

Acquisizione, ai sensi art. 30 Legge Regionale 1 agosto 2017 n. 40, quote di partecipazione in Co.Svi.G. s.c.r.l..

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-41119	2017	Prenotazione			484000,00

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 - "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99" ed in particolare l'articolo 16, comma 4, lett. b) ;

Vista la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 – “Norme in materia di risorse energetiche” ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 22/2010 è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati ed incaricati della realizzazione dei progetti di investimento;

Vista la Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013 , 86/2014 ,82/2015 , 89/2016 e 16/2017”;

Visto in particolare l'art. 30 della sopra richiamata legge “Devoluzione alla Regione di una quota delle risorse derivanti dai contributi geotermici” in cui si prevede che:

1. *Il contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è versato direttamente alla Regione Toscana per una quota pari ad euro 580.000,00.*
2. *Al fine di assicurare un'efficace governance nei settori strategici della geotermia, delle politiche per lo sviluppo sostenibile, della valorizzazione della produzione e utilizzazione delle energie rinnovabili e della promozione delle tecnologie ambientali, le risorse versate alla Regione ai sensi del comma 1 sono utilizzate per l'assunzione delle iniziative necessarie all'acquisizione di quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società;*

Considerato che, tra le motivazioni che inducono all'acquisizione di quote di Co.Svi.G., rientra anche la valutazione che l'attività geotermoelettrica è una particolarità della Toscana che, ad oggi, non trova riscontro nel resto del paese e che un ruolo diretto della Regione in Co.Svi.G. può favorire un salto di qualità per lo sviluppo dei territori interessati, a partire dalla programmazione di interventi infrastrutturali fino alla promozione dei territori e del loro collegamento con la geotermia a livello internazionale;

Considerato che

- l'illustrazione del soprarichiamato articolo 30 è stata effettuata in sede di Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in data 15.09.2017;
- a seguito degli approfondimenti e le valutazioni effettuate il Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche – Co.Svi.G. -s.c.r.l ha convocato l'Assemblea dei Soci al fine di definire, anche in termini di quota, l'accordo per l'ingresso della Regione Toscana mediante l'aumento del capitale sociale ;
- l'Assemblea dei Soci riunitasi in data 6 ottobre 2017 ha espresso :
 - apprezzamento riguardo al possibile ingresso della Regione Toscana nella compagine societaria di Co.Svi.G. s.c.r.l. ;
 - la valutazione che l'aumento di capitale da riservare alla Regione Toscana non possa superare la quota dei Comuni con le maggiori quote percentuali che attualmente è pari al 16,48% (destinato a scendere al 14,5% per effetto dell'aumento previsto);

Preso atto che la Regione Toscana ha richiesto formalmente, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 40/2017, con nota prot. AOOGR/498649/P.120 del 19.10.2017 di dare avvio al percorso di ingresso in Co.Svi.G. mediante l'acquisizione di una quota corrispondente, ad aumento di capitale sociale approvato, a quella detenuta attualmente dai Comuni di possesso della percentuale massima;

Considerato che, al fine di adottare le necessarie modifiche statuarie per l'ingresso della Regione Toscana in Co.Svi.G., in data 24.11.2017 è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci Co.Svi.G.;

Visto il verbale dell'Assemblea redatto alla presenza di un notaio e registrato a Firenze in data 30.11.2017;

Preso atto che l'articolo 8) dello Statuto sociale di Co.Svi.G., a seguito di quanto deliberato dall'Assemblea, è stato oggetto delle seguenti modifiche:

- introduzione della possibilità che, salvo per il caso dell'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento del capitale sociale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci;
- aumento del capitale sociale a pagamento per da Euro 520.000,00 ad Euro 608.000,00, e pertanto per Euro 88.000,00, con sovrapprezzo complessivo di Euro 396.000,00, da liberare mediante conferimento in denaro e riservato per la sottoscrizione all'ente Regione Toscana; conseguente modifica dell'articolo 8) dello statuto sociale.

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione delle quote di partecipazione in Co.Svi.G. s.c.r.l. fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società e pertanto per l'importo di Euro 88.000,00, oltre al sovrapprezzo complessivo di Euro 396.000,00, per un totale di € 484.000,00;

Richiamata la LR 20/2008 art.9 "Partecipazione a società esistenti" che stabilisce che la partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999;

Vista la Proposta di deliberazione al C.R. N 41 del 20-11-2017 "Nota di aggiornamento al DEFR 2018. Approvazione" che nel pr 13 "Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare", linea di intervento 1 1. Sviluppo della risorsa geotermica prevede l' Adesione di Regione Toscana a Cosvig;

Preso atto che le risorse necessarie all'acquisizione di che trattasi risultano disponibili sul capitolo 41119, annualità 2017 del bilancio di previsione 2017/2019;

Ritenuto di individuare nella Direzione Ambiente e Energia la struttura organizzativa incaricata di porre in essere gli atti successivi necessari all'acquisizione delle quote di partecipazione in Co.Svi.G. s.c.r.l. ;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Preso atto che CO.SVI.G. S.c.r.l.,

- secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto è una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata, ed è interamente partecipata da enti pubblici;

- rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ai sensi di quanto previsto all'art. 2;

Dato atto che

- l'acquisizione della partecipazione in CO.SVI.G. S.c.r.l, avviene in conformita' a quanto previsto dall'art. 30 della Legge regionale 1 agosto 2017 n. 40;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, per il presente atto deliberativo non sussiste l'obbligo di motivazione analitica, in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dall'articolo medesimo, avvenendo in conformità a espressa previsione legislativa;

Richiamato il citato l'articolo 5 del D.Lgs. n. 176/2016 ed in particolare il comma 4 nel quale è previsto che l'amministrazione invii l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 - Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.4 del 10/01/2017 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole con espresso dal C.D. nella seduta del 7.12.2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 40, all'acquisizione delle quote di partecipazione in Co.Svi.G. s.c.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della medesima società, per l'importo di Euro 88.000,00, oltre al sovrapprezzo complessivo di Euro 396.000,00, per un totale di € 484.000,00;
2. ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, per il presente atto deliberativo non sussiste l'obbligo di motivazione analitica, in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dall'articolo medesimo, avvenendo in conformità a espressa previsione legislativa;
3. di prenotare l'importo di cui al punto 1) a valere sul capitolo 41119 annualità 2017 del bilancio di previsione 2017/2019 a favore di Co.Svi.G. s.c.r.l. ;
4. di individuare nella Direzione Ambiente e Energia la struttura organizzativa incaricata di porre in essere gli atti successivi necessari all'acquisizione delle quote di partecipazione a Co.Svi.G. s.c.r.l. ;
5. di inviare il presente atto, ai sensi dell'articolo 5 c. 4 del D.Lgs. n.176/2016, alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287
6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art 18 della medesima L.R 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore
Edo Bernini